

Quando scatta l'obbligo Inps

Il venditore diretto non ha niente a che vedere con le catene di Sant'Antonio. Lo ha stabilito chiaramente la legge 173/2005, che ha disciplinato il settore, definendo la figura dell'incaricato di vendita diretta a domicilio anche nei suoi diversi profili contrattuali.

La normativa stabilisce infatti l'assoluto divieto per il venditore a domicilio di praticare ogni tipo di vendita piramidale, cioè qualsiasi operazione in cui il prodotto sia solo il pretesto per reclutare nuovi venditori da inserire all'interno della rete (nei giochi, nei piani di sviluppo o nelle "catene di Sant'Antonio") e il guadagno si ottenga con le quote d'entrate di nuove reclute anziché attraverso le

vendite. Una distinzione che è servita a tracciare la distanza da attività spesso truffaldine, che possono minare la credibilità della categoria.

La legge 173/2005 ha stabilito con esattezza anche il profilo dell'"incaricato mandatario", vale a dire colui che «senza vincolo di subordinazione promuove direttamente o indirettamente la raccolta di ordinativi di acquisto presso i consumatori»

REGIME FISCALE

Le provvigioni percepite non vanno inserite in dichiarazione dei redditi, perché già soggette a ritenuta a titolo d'imposta definitiva

per conto delle imprese (le disposizioni in ogni caso non riguardano i profili già disciplinati dalla legge, per la vendita di prodotti e servizi finanziari, assicurativi o immobiliari). È in questo modo che viene inquadrata la maggior parte dei venditori diretti: lavoratori autonomi, che accedono liberamente alla professione (e altrettanto liberamente possono rinunciare all'incarico), per poter organizzare in maniera assolutamente flessibile il proprio lavoro.

Rispetto all'incaricato di «agenzia senza vincolo di subordinazione» - più raro - non c'è la necessità di stipulare alcun contratto, ma si viene assoldati con una semplice lettera di incarico che stabilisce per iscritto le

provvigioni da corrispondere.

L'attività può essere svolta da qualunque persona maggiorenne, senza pendenze penali, a cui sia stato fornito il tesserino di riconoscimento dalla società committente dopo comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza. Si considera attività occasionale fino al conseguimento di un reddito annuo di 5 mila euro mentre, una volta superata la soglia di esenzione, l'incaricato deve iscriversi alla Gestione separata Inps: il contributo previdenziale è calcolato sulle provvigioni ricevute al netto della deduzione del 22% ed è per un terzo a carico del venditore e due terzi dell'impresa affidante.

Le provvigioni percepite non vanno inserite nella dichiarazione dei redditi, perché già soggette ad una ritenuta a titolo di imposta definitiva pari al 23% sul 78% del loro importo.